



**COMUNE DI PARUZZARO**  
Provincia di Novara

Allegato n. 4 al PIAO 2025/2027

**Sottosezione 3.3**

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2025/2027**

**Introduzione**

Il Piano Triennale Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025-2027 è uno strumento di programmazione finalizzato a definire le esigenze di personale del Comune di Paruzzaro, in relazione agli obiettivi strategici fissati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027.

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30 settembre 2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027, contestualmente è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale contenuta nell'apposita sezione (4 – Gestione delle risorse umane) del documento di programmazione;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19 dicembre 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2025-2027;

Ai sensi dell'art. 8.4 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si considerano approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni, gli atti di programmazione istituzionale dell'ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel mese di dicembre 2024 si è provveduto all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una dipendente inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), assegnata all'Area Tecnica, effettuata in seguito a procedura di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Si rappresenta, nel seguente prospetto, la situazione attuale (anno 2025) e quella prevista negli anni 2026 e 2027:

**Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027**

**Situazione attuale:**

**ANNO 2025**

Area (ex categoria)	Numero	Servizio	tempo
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Amministrativo	indeterminato
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Demografici	indeterminato
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Tributi	indeterminato
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Economico-Finanziario	indeterminato

Istruttore - Agente (ex categoria C)	n. 1	Polizia Locale	indeterminato
Funzionario E.Q. (ex categoria D)	n. 1	Tecnico lavori pubblici e edilizia privata	indeterminato
Funzionario E.Q. (ex categoria D)	n. 1	Tecnico lavori pubblici e edilizia privata	indeterminato
Operatore esperto (ex categoria B)	n. 1	Servizio Tecnico manutentivo	indeterminato
Operatore esperto (ex categoria B)	n. 1	Servizio Tecnico manutentivo	indeterminato

**Totale dipendenti a tempo indeterminato: n. 9 di cui n. 8 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale.**

### Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027

Programmazione del personale:

Negli anni 2025, 2026 e 2027 non è prevista alcuna nuova assunzione di personale.

#### ANNO 2025

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

#### ANNO 2026

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

#### ANNO 2027

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

Al riguardo, si rappresenta, nello specifico, che:

**A)** in base alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 marzo 2020, con il quale è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le assunzioni sono consentite ove il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia inferiore al «*valore soglia minimo*» stabilito, per fascia demografica, dall'art. 4, comma 1, e 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 o, comunque, sia compreso tra il «*valore soglia minimo*» e il «*valore soglia massimo*», sempre stabilito per fascia demografica;

**B)** il Comune di Paruzzaro, avendo al 31 dicembre 2024 una popolazione di 2.164 abitanti, rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 2.000 e i 2.999 abitanti (fascia C), relativamente alla quale il «*valore soglia minimo*» è pari al 27,60% mentre il «*valore soglia massimo*» è pari al 31,60%;

**C)** come attestato da apposito prospetto redatto dal servizio finanziario il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati del Comune di Paruzzaro, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari al **19,64%** per l'anno 2025, ed è pertanto **inferiore** al «*valore soglia minimo*» previsto per la fascia demografica dei comuni tra i 2.000 e i 2.999 abitanti;

**D)** il comune di Paruzzaro ha accertato che, anche successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 17 marzo 2020, la propria capacità di assunzione, per l'anno 2025, è rimasta sostanzialmente invariata e che risultano, in ogni caso, rispettati i limiti previsti nella disciplina (abolita) contenuta nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**E)** A norma dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni (che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo), il Comune di Paruzzaro ha verificato che, per l'anno 2025, non esistono situazioni di soprannumero o eccedenza di personale; conseguentemente, non deve essere attivata alcuna procedura per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, per la risoluzione del rapporto di lavoro.

La programmazione triennale di personale tiene, inoltre, conto del fatto che:

- a) l'ente rispetta gli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 - *quinques*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) l'ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

In conclusione,

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale dispone che « (...) *le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190*»;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che per i comuni con più di 50 dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), i seguenti adempimenti: 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e comma 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 6) Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che i comuni con non più di 50 dipendenti sono tenuti al rispetto degli adempimenti semplificati, così come indicati da apposito decreto ministeriale, emanato in data 30 giugno 2022,

Visto il D.M. 30 giugno 2022 n. 132, che ha approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Vista deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 con il quale sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» adottate, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 9 ottobre 2000;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Si conferma a seguito di ricognizione del personale in eccedenza o soprannumero, effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'insussistenza, nell'anno 2025, di personale in eccedenza o soprannumero;

**Si conferma l'attuale organizzazione e distribuzione delle figure presenti nei vari Settori.**

**Si dà atto che, nell'anno 2025, non è prevista alcuna cessazione di personale;**

**ANNO 2026: nessuna informazione su cessazioni previste;**

**ANNO 2027: nessuna informazione su cessazioni previste;**

Si dispone che negli anni 2025, 2026 e 2027 non si proceda ad alcuna nuova assunzione di personale.

#### ANNO 2025

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

#### ANNO 2026

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

#### ANNO 2027

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

Resta confermata la possibilità di rivedere la programmazione triennale del personale in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Resta confermata la possibilità di procedere, nel triennio 2025-2027, per far fronte a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionale, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assunzioni di personale a tempo parziale e determinato.

Dell'aggiornamento del piano triennale delle assunzioni sarà fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle R.S.U. dell'ente.

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025/2027 è trasmesso al Revisore del Conto per il parere di competenza.